Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 11 agosto 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 202 DELL'11 AGOSTO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1962, n. 1117.

Proroga dal 1° al 29 luglio 1962 della sospensione daziaria per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione di prodotti della macinazione esportati entro il 29 luglio 1962 e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1962, n. 1118.

Modificazione del regime daziario di alcuni prodotti in relazione ad analoghe variazioni intervenute nella tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1962, n. 1119.

Modificazione dei dazi di alcuni prodotti originari degli Stati Uniti d'America in conformità ad analoga decisione intervenuta in sede C.E.E.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1120.

Norme sull'indennità di mensa per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi ausiliari del traffico della provincia di La Spezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1121.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dei cappelli di paglia a domicilio della provincia di Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1122.

Norme sul trattamento di mensa dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali delle provincie di Livorno, Pisa, Savona e delle zone del Verbano, Cusio, Ossola, Vercellese e Valsesia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1123.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Chieti, Varese e Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1124.

Norme sul trattamento economico e normativo dei compartecipanti agricoli delle provincie di Gorizia, Parma, Piacenza, Ravenna e Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1125.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Cremona, Novara, Rieti e Siena.

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1126.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Avellino, Messina, Taranto Teramo e Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1127.

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi dipendenti dalle imprese agricole delle provincie di Imperia, Perugia e Siracusa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1128.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria delle zone del Verbano, Cusio e Ossola e dei lavoratori dipendenti dalle imprese che effettuano la lavorazione delle pietrine sintetiche della provincia di Cuneo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1129.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Firenze, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Siena ed Arezzo.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 1° agosto 1962, alle ore 12.30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Don Jorge Mantilla Ortega, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'Equatore.

(4638)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di ricompensa al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 18 luglio 1962, in virtù dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito la medaglia d'argento al valor civile al prof. dott. Angelo De Gasperis, primario chirurgo dell'Ospedale maggiore di Milano, con la seguente motivazione:

« Chirurgo di fama mondiale per gli interventi di chirurgia cardiotoracica. Nel mese di marzo ultimo scorso autodiagnosticava una gravissima malattia, prevedendone esattamente il decorso e la fine letale. Volle scientemente dedicare gli ultimi mesi della sua vita ad un ancor più assiduo lavoro chirurgico in Ospedale per salvare il massimo numero di vite umane; e all'insegnamento per trasmettere ai propri discepoli e assistenti tutte le nozioni della sua scienza e tecnica eccezionali, affinchè con la sua morte non andassero perdute neanche le esperienze da lui acquisite negli ultimi tempi. Non turbava con la notizia delle sue precarissime condizioni nè familiari nè assistenti, e dava così a pochissimi intimi, fino all'ultimo, un esempio di grande stoicismo e di esemplari virtù umane ».

(4618)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1962, n. **1111.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 13 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TAVIANI — BOSCO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT LE SERVICE MILITAIRE DES BIPATRIDES

Le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

étant désireux de régler, d'un commun accord, les obligations militaires de leurs ressortissants respectifs qui possèdent également la nationalité de l'autre Etat,

les soussignés, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux ressortissants de chacun des deux Etats qui possèdent concurrement les nationalités néerlandais et italienne en vertu des lois en viguer dans chacun des deux Etats.

Art. 2.

Les ressortissants de chacun des deux Etats, visés par la présente Convention, doivent satisfaire à leurs obligations militaires dans celui des deux Etats dans lequel ils ont leur demeure habituelle.

Néanmoins ils peuvent, au moment où ils participent aux opérations de recensement pour le service militaire, et au plus tard avant la date d'appel sous les drapeaux de la fraction de classe à laquelle ils appartiennent en raison de leur âge, déclarer qu'ils s'engagent à satisfaire à leurs obligations militaires dans les forces armées de l'autre Etat. A cet effet, ils souscrivent une déclaration en double exemplaire, dont le premier reste entre les mains de l'autorité qui a reçu ladite déclaration et le second est adressé aux autorités compétentes de l'autre Etat pour l'adoption des mesures nécessaires.

Art. 3.

Les ressortissants de chacun des deux Etats, visés par la présente Convention, qui ont satisfait à leurs obligations militaires dans l'un des deux Etats, sont considérés comme ayant satisfait aux obligations militaires dans l'autre Etat s'ils en justifient par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités compétentes de l'une ou de l'autre Partie contractante.

Art. 4.

Les ressortissants qui, conformément à l'article 2 de la présente Convention, déclarent qu'ils s'engagent à satisfaire à leurs obligations militaires dans les forces armées de l'Etat dans lequel ils n'ont pas leur demeure habituelle, ne peuvent invoquer le bénefice de l'article 3 que s'ils justifient, avant l'âge de vingt-deux ans, d'avoir commencé leur service militaire actif légal, par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités compétentes dudit Etat.

Si le commencement du service susmentionné est retardé en conséquence de sursis accordés par les autorités compétentes de l'une ou de l'autre Partie contractante, ces sursis sont reconnus despart et d'autre.

Art. 5.

Les ressortissants de chacun des deux Etats, visés par la présente Convention, qui ont contracté un engagement volontaire, dûment accepté, dans les forces armées de l'un des ces Etats pour une durée qui ne sera pas inférieure à celle du service militaire actif légal dans cet Etat à l'époque de leur engagement, sont également considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires.

Art. 6.

Les ressortissants de chacun des deux Etats, visés par la présente Convention, qui ne sont pas obligés de faire le service militaire selon les dispositions légales en vigueur dans l'Etat où ils ont leur demeure habituelle, sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires dans l'autre Etat s'ils justifient de leur situation par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités compétentes de l'Etat où ils ont leur demeure habituelle.

Art. 7.

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à ce que les autorités compétentes de chacun des deux Etats prescrivent, en cas de mobilisation, l'appel sous les drapeaux des personnes visées par cette Convention et, si nécessaire, l'inscription de leurs noms sur les contrôles des réserves, dans l'Etat où elles demeurent habituellement.

Art. 8.

Les autorités compétentes des Ministères de la Défense des Parties contractantes pourront correspondre directement pour fixer les modalités d'application de la présente Convention.

Art. 9.

Les autorités compétentes des deux Etats fourniront gratuitement aux ressortissants visés par la présente Convention les attestations relatives à leurs obligations militaires.

La libération des obligations militaires, sur la base de la présente Convention, n'entraînera pas de frais pour l'intéressé.

Art. 10.

L'application des dispositions de la présente Convention n'affecte en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.

Art. 11.

Les ressortissants des deux Etats, visés par la présente Convention, qui ont satisfait à leurs obligations militaires dans l'un des deux Etats avant la date d'entrée en vigueur de cette Convention bénéficieront des dispositions de la Convention.

Art. 12.

Toutes les difficultés qui peuvent surgir de l'application de la présente Convention seront réglées entre les Parties contractantes par la voie diplomatique.

Art. 13.

La présente Convention sera ratifiée; elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Rome aussitôt que possible.

Elle est conclue sans limitation de durée, chacune des Parties contractantes pouvant la dénoncer à tout moment sur préavis d'un an.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Rome, en double exemplaire, en langue française, le 24 janvier 1961

Pour le Gouvernement de la République Italienne
FERDINANDO STORCHI

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
W F L. van BYLANDT

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 18 luglio 1962, n. **1112**.

Trasferimento nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica dei capitani, ruolo naviganti normale, colpiti dal limite di età negli anni 1958-1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente negli anni 1958 e 1959, possono essere, nei limiti dei posti previsti per grado dalla tabella annessa all'articolo 12 della legge 5 luglio 1952, n. 989, trasferiti a domanda nel ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

La domanda di trasferimento deve essere inoltrata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il trasferimento decorre dal giorno antecedente al raggiungimento del limite di età e si effettua col grado e con l'anzianità acquisiti alla data della entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale in applicazione della presente legge non potranno conseguire avanzamento con effetto anteriore alla data del loro trasferimento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 luglio 1962, n. **1113**.

Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *A* annessa alla legge 14 dicembre 1955, numero 1293, è sostituita dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

E' altresì sostituita con le tabelle *B* e *C* annesse alla presente legge, la tabella *A* di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

Art. 2.

Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo indicati nelle annesse tabelle, le materie delle cattedre e i posti di insegnanti tecnico-pratici, potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi.

Del pari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, relativamente al personale di cui alle tabelle *B*) e *C*), si farà luogo alla specificazione ed alla variazione delle qualifiche del personale tecnico, nonchè alla determinazione dei posti da coprire con personale incaricato.

Art. 3.

Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1° ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e sono estese anche alle scuole dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e dell'Istituto statale per l'istruzione professionale dei ciechi di Firenze.

Art. 4.

In deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, il personale insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo da almeno un triennio presso la scuola di avviamento per ciechi dell'Istituto « Ardizzone Gioeni » di Catania, è inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui alla annessa tabella *A*, purchè il servizio risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purchè possieda il prescritto titolo di studio.

Il personale di cui al precedente comma qualora non possieda il necessario titolo di studio, ma per documentata attività lodevolmente svolta presso la Scuola suindicata, per almeno un triennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e, soprattutto nel campo tiflologico, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo con le stesse modalità di cui al precedente comma dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede per la parte relativa alla scuola di avviamento professionale, e per quella relativa all'istruzione professionale, rispettivamente a carico dei capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e per gli esercizi successivi, corrispondenti ai capitoli 70 e 115 del bilancio del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*

	Numero dei posti
Presidi senza insegnamento	11
Cultura generale	11
Matematica ed elementi di scienze fisiche, naturali e d'igiene	11
Materie tecniche maschili	6
Materie tecniche femminili	5
Insegnanti tecnico-pratici maschili	22
Insegnanti tecnico-pratici femminili	15
Musica e canto	11

TABELLA *B*

ISTITUTO PROFESSIONALE « P. COLOSIMO » PER I CIECHI - NAPOLI

Scuola tecnica

	Numero dei posti
Presidi senza insegnamento	1
Cultura generale	1
Scienze	1
Lingua francese	1
Assistenti (*a*)	5
Insegnanti tecnico-pratici	16
Personale amministrativo:	
Segretari economi	1
Applicati di segreteria	3

Scuola secondaria di avviamento professionale.

	Numero dei posti
Cultura generale	1
Matematica o contabilità	1
Assistenti (*a*)	1
Insegnanti tecnico-pratici	8
Vita di relazione	1
Scrittura e dattilografia	1

a) Godono del trattamento giuridico ed economico previsto per gl'insegnanti tecnico-pratici degli Istituti di 2° grado e possono essere destinati all'insegnamento tecnico e tecnologico delle varie lavorazioni e considerati quali capo-tecnici.

TABELLA C

ISTITUTO STATALE PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI CIECHI DI FIRENZE

Scuola tecnica

	Numero dei posti
Preside senza insegnamento	1
Cultura generale	1
Scienze	1
Disegno e disegno professionale	1
Vita di relazione	1
Insegnante di ruolo di lingua straniera	1
Personale tecnico:	
Assistenti (*a*)	4
Insegnanti tecnico-pratici	10
Personale amministrativo:	
Segretario economo	1
Applicati di segreteria	3
Scuola professionale femminile:	
Cultura generale	1
Merceologia, contabilità, conduzione aziendale	1
Personale tecnico:	
Insegnanti tecnico-pratici	4
Avviamento professionale maschile e femminile:	
Cultura generale	2
Matematica, contabilità, conduzione aziendale	2
Materie tecniche	1
Economia domestica	1
Scrittura e dattilografia (di ruolo C)	1
Canto corale	1
Disegno geometrico	1
Personale tecnico:	
Insegnanti tecnico-pratici (maschile)	2
Insegnanti tecnico-pratici (femminile)	2

a) Uno degli assistenti può essere destinato alle funzioni tiflotecniche. Gli assistenti godono del trattamento giuridico ed economico previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti di 2° grado.

LEGGE 27 luglio 1962, n. **1114.**

Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato possono, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro competente ed il Ministro per gli affari esteri, assumere un impiego presso enti od organismi internazionali, nonchè esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.

L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale autorizzato nei modi suddetti ad assumere tale impiego o ad esercitare le suddette funzioni, è collocato fuori ruolo con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri; quello con qualifica non inferiore a direttore generale, con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, o revocato prima di detta scadenza.

Art. 2.

All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.

L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'articolo 57 del citato testo unico.

Art. 3.

Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attività, agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 può essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

Tale assegno integrativo è a carico dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provvederanno a regolarizzare, in conformità alle norme di essa, la posizione degli impiegati dipendenti che si trovino già ad esercitare funzioni presso Stati esteri o siano già in servizio presso enti od organismi internazionali, e che siano stati a ciò autorizzati.

Il servizio prestato alle condizioni di cui al precedente comma, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato come servizio prestato presso le Amministrazioni da cui gli impiegati dipendono.

Con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, da emanarsi entro il termine indicato al comma primo, le Amministrazioni provvederanno alla definizione della posizione contabile di detti impiegati per il periodo di servizio come sopra prestato.

Nessun assegno integrativo può essere attribuito per tale servizio.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti civili di ruolo dello Stato il cui ordinamento non è regolato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che la materia non sia diversamente disciplinata con norme speciali.

Nulla è innovato alle norme vigenti concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 4 si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente articolo 3.

Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri, nella forma di cui al primo comma, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza lo importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbe gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè al personale militare in genere in ferma volontaria o rafferma.

Art 7.

I Ministri competenti comunicheranno per iscritto al Parlamento entro 30 giorni le autorizzazioni concesse ai dipendenti dello Stato in base alla presente legge. Esse non possono eccedere il numero complessivo di cinquecento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 luglio 1962, n. **1115**.

Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è tenuto a corrispondere ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e non indennizzati ai sensi di quella legislazione, le prestazioni di carattere economico sanitario assistenziale previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le prestazioni di cui al precedente articolo 1 cesseranno nel caso di riconoscimento ai lavoratori, di cui allo stesso articolo, del diritto a prestazioni analoghe o d'invalidità non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Nel caso in cui queste prestazioni siano inferiori, si continuerà a corrispondere al lavoratore la differenza tra la misura già percepita e quella successivamente acquisita.

Art. 3.

Per ottenere le prestazioni di cui al precedente articolo 1 gli interessati dovranno presentare domanda alla sede territorialmente competente rispetto alla loro residenza, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalità previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive disposizioni.

Le prestazioni avranno inizio dalla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

Il periodo massimo di indennizzabilità è fissato in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena.

Art. 5.

Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione della presente legge e quelle di amministrazione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni mediante prelievo dagli stanziamenti previsti al capitolo 94 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai capitoli 114 e 115 del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1961-62, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, e dalle disponibilità del Fondo speciale infortuni previsto all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.

Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per il tesoro, stabilirà le modalità di rimborso.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 luglio 1962, n. 1116.

Norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La norma di cui all'articolo 68, comma ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi contemplate sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Art. 2.

Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti secondo criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità per il regolamento dei rapporti tra le Amministrazioni e gli Enti suddetti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI — ANDREOTTI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro « Colli », con sede in Sezze (Latina).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa di lavoro « Colli », con sede in Sezze (Latina), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di lavoro « Colli », con sede in Sezze (Latina), costituita in data 23 giugno 1959 per rogito Milozza, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il rag. Elio Mazzesi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4602)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Costituzione della Commissione nazionale per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le dichiarazioni programmatiche del Governo rese al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Fanfani il 2 marzo 1962;

Visto che in esse è contenuto l'impegno del Governo di predisporre una programmazione dello sviluppo economico nazionale ed il proposito di costituire una Commissione formata di esperti e di rappresentanti di Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori;

Viste le conclusioni del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1962 con cui sono stati stabiliti i criteri per la formazione della Commissione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero del bilancio una « Commissione nazionale per la programmazione economica », col compito di predisporre le linee di un piano di sviluppo economico del Paese.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è presieduta dal Ministro per il bilancio, ed è così composta:

Confederazione generale dell'industria italiana: dott. Furio Cicogna; esperto, dott. Franco Mattei. Confederazione generale dell'agricoltura italiana: dottor Alfonso Caetani d'Oriseo; esperto, dott. Aldo Bonomi. Confederazione generale italiana del commercio e del turismo: Sergio Casaltoli; esperto, dottor Edoardo Porena. Confederazione generale italiana del lavoro: on. Agostino Novella; esperto, dott. Silvano Andriani. Confederazione italiana sindacati lavoratori: on. dott. Bruno Storti; esperto, dott. Nicola De Pamphilis. Unione italiana del lavoro: dott. Italo Viglianesi; esperto, dott. Franco Simoncini. Associazione bancaria italiana: avv. Stefano Siglienti; esperto, prof. Giuseppe Di Nardi. Confederazione italiana dirigenti d'azienda: on. dott. Giuseppe Togni; esperto, prof. Ferdinando Ventriglia. Confederazione nazionale coltivatori diretti: on. dott. Paolo Bonomi; esperto, prof. Francesco Zito.

Esperti: prof. Mario Bandini, prof. Ferdinando Di Fenizio, prof. Giorgio Fuà, prof. Libero Lenti, professore Siro Lombardini, prof. Alessandro Molinari, prof. Giuseppe Parenti, prof. Giannino Parravicini, prof. Manlio Rossi Doria, prof. Pasquale Saraceno, prof. Paolo Sylos Labini, prof. Francesco Vito, professore arch. Bruno Zevi.

La Commissione elegge tra i suoi componenti il vice presidente.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei suoi lavori, la Commissione normalmente si riunisce con la partecipazione degli esperti ed è presieduta dal vice-presidente.

Quando la Commissione è convocata dal presidente in seduta plenaria, gli esperti delle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori assistono i rispettivi rappresentanti.

Art. 4.

In relazione a determinate materie la Commissione può richiedere, previa autorizzazione del Ministro per il bilancio e dei Ministri competenti, la partecipazione ai suoi lavori di rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e di Enti ed Istituti controllati dallo Stato.

La Commissione può altresì costituire, con elementi scelti anche al di fuori dei suoi componenti, sottocommissioni e gruppi di lavoro.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: La Malfa

(4734)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Composizione architettonica » presso la Facoltà di architettura della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Roma, è vecante la seconda cattedra di « Composizione architettonica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4735)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Grimana », con sede in Sorgà (Verona)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 13, foglio n. 227, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Grimana », con sede nel comune di Sorgà (Verona).

(4327)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa Caseificio San Clemente, con sede in Valdagno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 luglio 1962, il dott. Domenico Giusti, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa Caseificio San Clemente, con sede in Valdagno, in sostituzione del rag. Roberto Molinari, dimissionario.

(4598)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,625
1 Franco svizzero	143,621
1 Corona danese	89,80
1 Corona norvegese	86,915
1 Corona svedese	120,68
1 Fiorino olandese	172,29
1 Franco belga	12,479
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1740,80
1 Marco germanico	155,37
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Sentito il Consiglio di Presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, salvo, per il personale appartenente ad altre Amministrazioni, quanto disposto dall'art. 1 relativamente al servizio prestato presso gli uffici della Corte.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) l'appartenenza ad una delle categorie di personale alle quali il concorso è riservato;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportato (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentato in tempo utile agli uffici postali o inoltrato per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dall'espletamento della detta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L 300, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *d*);

b) copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 300 (o attestato di servizio in bollo da L 100, per i dipendenti civili non di ruolo);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100;

d) certificato su carta bollata da L. 100, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 300, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100;

g) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1960, n. 375 e 24 febbraio 1963, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*).

Art. 8.

I documenti che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli artt. 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli artt. 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *b*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 10.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

L'esame avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove e inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale il giorno e il luogo in cui dovranno sostenerla verranno comunicati almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo competente, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice revisori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1962
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 335. — CESSARI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:
1 - Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.
2 - Nozioni di diritto civile.
3 - Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Prova orale:
1 - Le materie delle prove scritte.
2 - Nozioni di scienza delle finanze e di statistica.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il presidente: CARBONE

ALLEGATO 2

(Schema di domanda in bollo da L. 200)

Al signor Presidente della Corte dei conti
Segretariato generale - via Pastrengo, n. 1
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Prov. di . . . .) il . . . . chiede, nella sua qualità di (1) . . . . di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . .
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ..
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . ..
7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data Firma (4) . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .
. .

---

(1) Indicare la qualità che, ai sensi dell'art. 1 del bando, dà titolo alla partecipazione al concorso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, od anche dal capo dell'Ufficio nel quale il candidato presta servizio.

(4704)

Concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Sentito il Consiglio di Presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
b) buona condotta;
c) idoneità fisica all'impiego;
d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, salvo, per il personale appartenente ad altre Amministrazioni, quanto disposto dall'art. 1 relativamente al servizio prestato presso gli uffici della Corte.
La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:
1) l'appartenenza ad una delle categorie di personale alle quali il concorso è riservato;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penale riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego;
9) se e quale delle prove facoltative indicate nell'annesso programma intendano sostenere, in caso di ammissione alla prova orale;
10) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.
Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.
La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dall'espletamento della detta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 300, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *d*);
b) copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 300 (o attestato di servizio in bollo da L. 100, per i dipendenti civili non di ruolo);
c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100;
d) certificato su carta bollata da L. 100, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;
e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;
f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto del-

lo stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 300, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100;

g) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*).

Art. 8.

I documenti che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *c*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 10.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scrite e di una prova orale.

Sono ammesi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Del risultato della prova facoltativa di dattilografia o stenografia o su mezzi meccanici viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

L'esame avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove e inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale il giorno e il luogo in cui dovranno sostenerla verranno comunicati almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo competente, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati applicati aggiunti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1962
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 336. — CESSARI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Componimento di italiano.
2. Risoluzione di un problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale:

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato.
3. Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.
4. Prova facoltativa di dattilografia e di stenografia o su alcuno dei seguenti mezzi meccanici: bromografi per copia a contatto, microfilm, multilith, rotaprint, xerox.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il Presidente: CARBONE

ALLEGATO 2

(Schema di domanda in bollo da L. 200)

Al signor Presidente della Corte dei conti
Segretariato generale via Pastrengo, n. 1
ROMA

Il sottoscritto . .
nato a (prov. di .)
il chiede, nella sua qualità di (1)
di essere ammesso al concorso per esami a posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) .
. . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: .
. . conseguito presso in data
. .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni .;

7) intende sostenere la prova facoltativa di

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data

Firma (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .
.

---

(1) Indicare la qualità che, ai sensi dell'art. 1 del bando, dà titolo alla partecipazione al concorso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, od anche dal capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

(4705)

Concorso per titoli a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della cariera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
b) buona condotta;
c) idoneità fisica all'impiego;
d) compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

I requisiti prescritti debono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, salvo, per il personale appartenente ad altre Amministrazioni, quanto disposto dall'art. 1 relativamente al servizio prestato presso gli uffici della Corte.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

La domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato Generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare

1) l'appartenenza ad una delle categorie di personale alle quali il concorso è riservato;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazione e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da porre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio i candidati.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Segretariato Generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato Generale.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di 6/10.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova; il relativo avviso sarà pubblicato nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono fare pervenire al Segretariato Generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. La graduatora dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire al Segretariato Generale della Corte dei conti entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 300, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare in bollo da lire 300 (o attestato di servizio in bollo da L. 100, per i dipendenti civili non di ruolo);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100;

d) certificato, su carta bollata da L. 100, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100;

g) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), e *g*).

Art. 12.

I documenti che perverranno al Segretariato Generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente articolo 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati inservienti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1962

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1962
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 337. — CESSARI

(Schema di domanda in bollo da L. 200).

Al signor Presidente della Corte dei conti
Segretariato generale via Pastrengo, n. 1
ROMA

Il sottoscritto . .
nato a . . . . (prov. di . .)
il . . . . chiede, nella sua qualità

di (1) di essere ammesso al concorso per titoli a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . . .,

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data presso .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni .,

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) allega i sottoindicati documenti . . . .,

Roma, li . . . . . .

Firma (4) . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

.

(1) Indicare la qualità che, ai sensi dell'art. 1 del bando, dà titolo alla partecipazione al concorso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, od anche dal capo dell'ufficio nel quale presta servizio.

(4706)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale talassografico di Trieste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1961, registro n. 23, foglio n. 98 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 29 novembre 1961, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione dell'Istituto sperimentale e talassografico di Trieste;

Vista la lettera n. 148 Gab. del 23 marzo 1962, con la quale il presidente del Consiglio di Stato designa il consigliere di Stato dott. Nicola Daniele a presidente della Commissione esaminatrice del concorso precitato;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, espresso nella sua riunione del 7 maggio 1962, circa la designazione dei componenti della Commissione stessa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente.

Daniele dott. Nicola, consigliere di Stato.

Componenti:

D'Ancona dott. prof. Umberto, ordinario di zoologia nella Università di Padova;

Aliverti dott. prof. Giuseppina, ordinario di meteorologia e oceanografia nell'Istituto superiore navale di Napoli;

Sparta dott. prof. Antonio, direttore superiore dell'Istituto sperimentale talassografico di Messina;

Maldura dott. prof. Carlo, ispettore generale dei servizi della pesca direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma.

Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Francesco Franco, direttore di divisione nel Ministero.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1950, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1962
Registro n. 14 *foglio n.* 137

(4711)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso per esami ad un posto di assistente alla Cattedra di analisi matematica, nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1962, registro n. 16, foglio n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 6 giugno 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente alla Cattedra di analisi matematica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso per esami citato nelle premesse è prorogato fino a tutto il 16 ottobre 1962

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1962

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1962
Registro n. 32 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 155

(4732)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.